GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — **ROMA** — VENERDI' 20 SETTEMBRE — **NUM. 224**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6387** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 della legge del 29 agosto 1889, n. 6363 (Serie 3ª), che autorizza il Governo a coordinare in testo unico le disposizioni di detta legge e delle precedenti riguardanti la materia doganale, e a pubblicare il testo unico col titolo di *Legge doganale*;

Visti: il regolamento doganale 11 settembre 1862, n. 867, approvato con la legge del 21 dicembre 1862. n. 1061; il Regio decreto del 15 giugno 1865, n. 2367; il decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3020; la legge del 19 aprile 1872, n. 759 (Serie 2ª), allegato *D;* la legge del 6 agosto 1876, n. 3261 (Serie 2ª); la legge del 2 giugno 1877, n. 3860 (Serie 2ª); la legge del 23 marzo 1879, n. 4778 (Serie 2ª); il testo unico delle leggi sui magazzini generali, approvato con Regio decreto del 17 dicembre 1882, n. 1154 (Serie 3ª); la legge del 6 luglio 1883, n. 1445 (Serie 3ª); la legge del 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª); la legge 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie 3ª); il Regio decreto del 17 novembre 1887, n. 5084 (Serie 3ª), convalidato con la legge del 29 agosto 1889, n. 6363 (Serie 3ª);

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi doganali, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Il testo unico, col titolo di *Legge doganale*, entrerà in vigore a cominciare dal 1° gennaio 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 settembre 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Linea doganale.

(*Art. 1 del regolamento doganale, e articolo 1, ultimo capoverso, della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª).*)

Il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati formano la linea doganale.

Sono considerati fuori della linea doganale i depositi franchi, non che i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa, dichiarati neutrali colla Convenzione internazionale del 7 marzo 1861.

Con reali decreti verranno indicati gli altri territori da considerarsi fuori della linea doganale.

(*Art. 59, parte prima, del regolamento doganale*).

Nei territori neutri verso Nizza e Susa e negli altri territori, che con decreti reali venissero dichiarati fuori della linea doganale, non sono permessi depositi di merci estere soggette a diritti di confine in quantità superiore ai bisogni degli abitanti.

Art. 2.

Dogane e loro classificazione.

(*Art. 3 del regolamento doganale*).

Lungo la linea doganale ed in alcuni centri commerciali dello Stato sono stabilite dogane di due ordini.

Appartengono al primo ordine quelle che hanno facoltà di fare ogni operazione doganale.

Appartengono al secondo ordine quelle che hanno facoltà di fare operazioni di importazione limitata, di esportazione, di cabotaggio e di circolazione.

Le dogane si dividono in classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Nelle frontiere di terra e di mare, ove le dogane sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doganale, saranno istituiti *posti di osservazione* per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Tali posti sono considerati come sezioni delle dogane.

Con decreti reali saranno determinati il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, e la specie di quelle che possono essere importate nelle dogane di secondo ordine, nonchè le dogane abilitate al deposito delle merci e alla attestazione dell'uscita di quelle in transito.

Art. 3.

Passaggio della linea doganale.

(*Art. 4 del regolamento doganale*).

Le merci non possono traversare la linea doganale di notte, cioè prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e più tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole.

Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici doganali; ma è vietata ogni operazione di imbarco e di sbarco.

A questi divieti può essere fatta eccezione con decreto reale.

Art. 4.

Carico, discarico e trasbordo delle merci.

(*Art. 5 del regolamento doganale*).

Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci può essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana, e senza l'assistenza dei suoi agenti.

Ogni operazione doganale deve essere fatta nei luoghi assegnati dall'Amministrazione.

Prima di compiere le operazioni di scarico o trasbordo i capitani non possono ricevere a bordo nuove merci senza uno speciale permesso dal capo dell'ufficio doganale.

Questi può anche permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvenga senza l'assistenza degli agenti doganali.

Art. 5.

Dichiarazione.

(*Art. 7 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).*)

Ogni operazione doganale dev'essere preceduta da una dichiarazione, da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme indicate dall'articolo 40.

I proprietari delle merci possono essere rappresentati o dagli spedizionieri o da altre persone munite di speciale mandato.

Le norme per l'ammissione degli spedizionieri e dei mandatari presso la dogana sono determinate con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 6.

Visita.

(*Art. 8 del regolamento doganale*).

Fatta la dichiarazione, si procede alla verificazione delle merci ed alle scritture sui registri doganali. A tal uopo i colli debbono essere aperti negli uffici della dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate, o dei loro rappresentanti.

I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i pieghi delle lettere e delle carte descritti nel foglio di via.

Art. 7

Pagamento e riscossione dei diritti e delle spese.

(*Art. 9 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (Serie 3ª).*)

I diritti di confine, quelli di bollo e qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono regolati e riscossi secondo le speciali leggi e tariffe.

Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli, di lamine e di altri contrassegni, e le indennità agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Sono pure a carico del contribuente le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.

I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.

Art. 8.

(*Art. 4, parte prima, del R. D. 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), convertito in legge*).

I diritti di confine si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. È in facoltà del proprietario di una merce avariata di optare per la distruzione di essa a sue spese, osservate le cautele imposte dalla dogana.

Art. 9.

(*Art. 2 del R. D. 17 novembre 1887, n. 5081 (serie 3ª), convertito in legge*).

I dazi doganali di esportazione si riscuotono sul peso lordo. Quelli d'importazione, salve le eccezioni stabilite, si riscuotono sul peso netto reale per le merci tassate più di lire 10 ogni cento chilogrammi; sul peso netto legale per le merci tassate più di lire 20 e fino a lire 40; sul peso lordo per le altre.

Il peso netto reale è quello che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gl'involti.

Il peso netto legale si forma deducendo da ogni quintale di peso lordo le tare stabilite

Se le merci tassate a peso netto legale sono contenute in recipienti diversi da quelli pei quali è accordata la tara, si riscuote il dazio sul peso lordo; se sono custodite in doppio recipiente, salvo sempre le eccezioni stabilite, si toglie prima il recipiente esterno, poi, ove ne sia il caso, si applica la tara legale.

Il peso dei recipienti e degli involti è ripartito sulle singole merci contenute in essi in ragione del rispettivo peso; si procede poi come se ogni merce fosse contenuta in un collo speciale.

(*Art. 4 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (serie 3ª) e art. 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª.)*)

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, potranno essere modificate le tare per qualsiasi recipiente e per qualunque merce proveniente direttamente dall'estero o che esca dai magazzini generali o dai depositi franchi.

Art. 10.

Diritti di confine sui recipienti.

(*Art. 3 del R. D. 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), convertito in legge*).

In tutti i casi di sdoganamento per entrata, oltre i diritti di confine sul peso netto delle merci, si riscuotono quelli sui recipienti, allorchè si tratta di valigie e bauli evidentemente nuovi, o di altri recipienti, i quali abbiano un carattere proprio e non siano di uso abituale al trasporto ed alla conservazione delle merci, o possano formar oggetto di speculazione dopo aver servito al trasporto.

Art. 11.

Diritti di magazzinaggio.

(*Art. 11 del R. D. 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), convertito in legge*).

Per le merci tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana è riscosso il diritto di magazzinaggio in ragione di un centesimo per ogni giorno e per ogni collo nelle dogane aperte al deposito; e di due centesimi nelle altre.

Per la liquidazione di questo diritto, se trattasi di merci estere, non si tien conto dei primi tre giorni, nè di quelli dell'entrata nella dogana e dell'uscita.

Se si tratta di merci nazionali o nazionalizzate, si riscuoterà il diritto di magazzinaggio per tutto il tempo che la merce rimane in dogana, escluso il giorno dell'entrata e quello dell'uscita.

Il collo eccedente il peso di un quintale è computato per due o più in ragione di un collo per ciascun quintale o frazione di quintale. Egual norma si osserva per le merci alla rinfusa.

Art. 12.

Diritti di bollo.

(*Art. 12 del R. D. 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), convertito in legge*).

Le bollette di dogana sono sottoposte alle seguenti tasse di bollo, ed ai relativi decimi di aumento:

Lire una per le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere, e pei lasciapassare, che si rilasciano ai bastimenti, obbligati a fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di sole merci nazionali o di merci estere coperte da bolla a cauzione;

Lire 0.50 per le bollette d'introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se riguardano merci nazionali; per i lasciapassare di merci estere e per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera lire 10;

Lire 0.10 per i lasciapassare che si consegnano ai bastimenti che sono dispensati dal manifesto di partenza; per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata non supera lire 10, e per qualsivoglia altra bolletta doganale.

Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei diritti di confine riscossi in meno; quelle pel pagamento delle multe e le bollette per somme depositate. Questa esenzione non si estende alle quietanze che si rilasciano pel diritto di magazzinaggio maturato o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione dei diritti di confine.

Sono esenti del pari le bollette per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo ed al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a condizione della reciprocità di trattamento per parte degli Stati finitimi.

Art. 13.

Lamine, piombi ed altri contrassegni.

(*Art. 10 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).*)

I colli di merci estere, che vengano trasportati da una dogana all'altra, devono, salve le eccezioni indicate dagli articoli 49 e 75, essere muniti di bollo a piombo o di altro contrassegno, che ne accerti la identità.

Sono soggetti ad un contrassegno speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, salvo le eccezioni indicate nell'articolo 44.

Il Ministero delle finanze potrà permettere l'apposizione di particolari contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabotaggio.

Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e modalità delle lamine, dei piombi e degli altri contrassegni, e la tassa che per la apposizione di essi dovrà essere pagata dagli speditori della merce.

Art. 14.

Tariffe delle mercedi ai facchini.

(*Art. 13 del R. D. 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), convertito in legge*).

L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale del 4 dicembre 1864, spetta agli intendenti di finanza, sentite le Camere di commercio.

Art. 15.

Garanzia dei diritti, delle multe e delle spese.

(*Art. 12 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).*)

Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi, in qualità di contravventori o di responsabili a termini di legge.

Art. 16.

Bolletta.

(*Art. 11 del regolamento doganale*).

In prova delle seguite operazioni è data al proprietario della merce la *bolletta* che attesta il pagamento dei diritti di confine, o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana, o l'adempimento delle condizioni per la circolazione o per l'esportazione delle merci.

La *bolletta* della dogana è il solo documento che prova il pagamento dei diritti di confine; essa non potrà valere più di un anno dalla data della sua emissione. Si fa eccezione pei tessuti muniti di lamina all'atto dello sdoganamento, pei quali la prova del pagamento dei diritti di confine è solamente il contrassegno apposto dalla dogana.

Art. 17.

Ingiunzione e prescrizione.

(*Art. 9 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).*)

I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici, dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per la riscossione si estingue trascorsi due anni dalla data della dichiarazione.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al

risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Art. 18.

Rimborsi.

(*Art. 7 del R. D. 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), convertito in legge*).

Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errori di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta domanda nel termine di due anni dalla data della dichiarazione. Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.

Questa prescrizione speciale non ha luogo nel caso di frode.

Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso, senza che occorrano domande degli interessati.

Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione e sul peso delle merci già asportate dalla dogana.

Art. 19.

Effetti della importazione e della esportazione.

(*Art. 13 del regolamento doganale*).

Le merci estere sdoganate sono pareggiate alle nazionali.

Le merci nazionali esportate sono considerate come estere, eccetto i casi di cabotaggio, di circolazione e di esportazione temporanea.

Art. 20.

Importazioni ed esportazioni temporanee.

(*Art 32. del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª)*).

Le importazioni e le esportazioni temporanee sono disciplinate con decreti reali, udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio. I decreti devono essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 21.

(*Art. 21 del R. D. 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), convertito in legge*).

È accordata l'importazione e l'esportazione temporanea del bestiame per il pascolo, per il lavoro, per isvernare e per essere condotto ai mercati e alle fiere, come pure dei cereali per la macinazione, ancorchè vi si comprendano veicoli e strumenti, a condizione che essi sieno destinati allo scopo principale per cui è rilasciata la bolletta.

Art. 22.

Provviste di bordo.

(*Art. 19 del R. D. 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), convertito in legge*).

I generi imbarcati come provvista di bordo non possono dar luogo al discarico di bollette d'importazione temporanea, nè a restituzione di diritti.

Art. 23.

Naufragi.

(*Art. 62 del regolamento doganale*).

Nei casi di naufragi saranno osservate le disposizioni del regolamento per la marina mercantile.

Gli agenti dell'Amministrazione delle finanze dovranno pertanto limitarsi ad accorrere e prestare con tutti i mezzi possibili aiuto e sollievo ai naufraganti, provvedendo secondo le loro attribuzioni alla tutela degli interessi doganali di concerto coll'Amministrazione locale della marina mercantile.

Nei luoghi in cui non esistono tali Amministrazioni, e le loro incombenze sono invece affidate ad agenti doganali, questi entrano negli obblighi e nei diritti attribuiti ad essi amministratori dal predetto regolamento.

La dogana presso la quale sono recate le merci, ha la facoltà di compiere tutte le operazioni che potranno essere necessarie secondo la loro destinazione.

Art. 24.

Forza maggiore e fortuiti eventi.

(*Art. 14 del regolamento doganale*).

L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati nelle forme stabilite dalle leggi.

Art. 25.

Espropriazione od occupazione temporanea di locali.

(*Art. 15 del regolamento doganale*).

Si potrà procedere a titolo di pubblica utilità alla espropriazione od alla occupazione temporanea dei locali indispensabili agli uffici e posti doganali, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.

Art. 26.

Edifici lungo il lido del mare.

(*Art. 63 del regolamento doganale*).

Non è permesso di erigere edifici lungo il lido del mare senza l'autorizzazione dell'intendente di finanza.

Art. 27.

Concorso delle autorità pubbliche.

(*Art. 16 del regolamento doganale*).

Le autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione della presente legge.

TITOLO II.

DEGLI ARRIVI E DEI MANIFESTI.

Art. 28.

Arrivi da terra.

(*Art. 18 del regolamento doganale*).

Le merci che arrivano per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di frontiera. Se la dogana è dentro la linea doganale, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facoltà di riceverle, saranno esportate a spese del conducente, oppure accompagnate con bolletta di cauzione, come quella che si dà per le merci spedite con esenzione di visita, alla prossima dogana a ciò autorizzata.

Si potranno invece accompagnare con scorta quando la dogana autorizzata non disti più di dieci chilometri.

Art. 29.

Arrivi da laghi.

(*Art. 54 del regolamento doganale*).

Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle due estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione.

Sono eccettuate quelle trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Nei laghi e fiumi promiscui è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci dove non siano uffici doganali.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana, stendendo processo verbale.

Art. 30.

Arrivi da mare — Obbligo del manifesto del carico.

(*Art. 55 del regolamento doganale e art. 1 della legge 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª), allegato D*).

I capitani dei bastimenti, entro i dieci chilometri dal lido, devono essere muniti del manifesto del carico, salva l'eccezione dell'articolo 38.

Gli agenti doganali in detto spazio possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cento tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

Mancando il manifesto per un bastimento destinato ad un porto nazionale, o in caso di indizio di contravvenzione, debbono scortarlo alla prossima dogana, adempiendo a quanto è prescritto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Pei bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il littorale, e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci potranno richiedere i documenti di bordo; ed accompagnarli alla più vicina dogana per stendere il verbale di contravvenzione.

Art. 31.

(*Art. 19 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª)*).

Il manifesto del carico, che per effetto del precedente articolo i capitani dei bastimenti provenienti dall'estero devono presentare agli agenti di finanza, deve essere quello rilasciato agli stessi capitani dall'autorità doganale o portuaria, quante volte il bastimento giunga da luogo nel quale si rilascia il manifesto di partenza.

Il Governo del Re, quando lo esigano circostanze eccezionali, potrà prescrivere, con decreto reale, che i capitani di bastimenti provenienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, siano muniti di un manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana.

Art. 32.

Divieto di approdo dove non sono dogane.

(*Art. 53 del regolamento doganale*).

È vietato ai bastimenti di qualunque portata carichi di merci di rasentare il lido, di gettar l'àncora, e di approdare in luoghi dove non siano uffici doganali.

I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

Art. 33.

Presentazione del manifesto del carico.

(*Art. 19 del regolamento doganale, parte prima e primo capoverso*).

Il capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e quanto il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il *manifesto del carico*. Se il bastimento è partito da un porto dello Stato, il manifesto del carico sarà supplito dal manifesto di partenza prescritto dall'articolo 38.

La dogana può domandare al capitano tutti gli altri documenti di bordo, e dovrà farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni del manifesto e lo stato del carico.

Art. 34.

Contenuto del manifesto del carico.

(*Art. 20 del regolamento doganale*).

Nel manifesto del carico si deve esprimere il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la indicazione sommaria della varia specie del carico, il numero e la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche ed i documenti che li accompagnano. I numeri dei colli debbono essere ripetuti con lettere.

Il manifesto sarà diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere e l'altra le nazionali. Sì nell'una come nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi di arrivo debbono annotarsi separatamente.

Il manifesto deve essere scritto senza correzioni, cancellature od alterazioni, e sottoscritto dal capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto è restituito e si considera come non presentato.

Art. 35.

Termine per la consegna del manifesto del carico.

(*Art. 21 del regolamento doganale*).

Quando il bastimento è subito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.

Arrivando di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando la nave sia messa sotto riserva, conforme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanità, i quali del deposto fanno un processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'ufficio di sanità.

Art. 36.

Effetti della mancanza del manifesto.

(*Art. 25 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª)*).

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre il termine stabilito, ad esibire il manifesto, e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del capitano.

Art 37.

Sbarco e presentazione delle merci.

(*Art. 22 del regolamento doganale*).

Per lo sbarco e la presentazione delle merci alla dogana deve essere esibita alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

Le merci con altro destino possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettere su questo le sue guardie ed usare altre cautele quando lo stimi opportuno. Per esse si darà una bolletta detta *lasciapassare* affine di legittimare la uscita dal porto.

(*Art. 19, secondo e terzo capoverso, del regolamento doganale*).

Il capitano deve ad ogni richiesta rendere conto delle merci manifestate.

Le merci presentate ad una dogana non autorizzata a riceverle saranno respinte con un *lasciapassare*, se il bastimento è della portata superiore a trenta tonnellate; in caso contrario saranno accompagnate con bolletta di cauzione alla più vicina dogana che sia a ciò autorizzata.

Art 38.

Manifesto e permesso di partenza.

(*Art. 6 del regolamento doganale*).

I capitani debbono, prima di partire, presentare alla dogana per la *vidimazione* il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo coll'indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.

Sono dispensati dal suddetto obbligo i capitani che fanno il cabotaggio con barche di portata non maggiore di 20 tonnellate, e solamente con merci di produzione nazionale, non soggette a dazio di uscita, o quando l'importo totale di questo non superi lire venticinque. Essi però si provvederanno del *lasciapassare*.

È vietato di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permissione scritta della dogana e dell'autorità marittima del porto, la quale non la dà, se non è provato il pagamento dei diritti doganali e marittimi.

Sotto la denominazione di capitani sono compresi tutti i conduttori di navi o di barche.

TITOLO III.

Dell'importazione.

Art. 39.

Dichiarazione e termine per presentarla.

(*Art. 23 del regolamento doganale*).

La dichiarazione prescritta dall'articolo 5 deve farsi nelle dogane di mare di regola entro tre giorni dall'arrivo del bastimento. Il capo

della dogana ha facoltà di prorogare il detto termine con riguardo alle circostanze locali. Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione dev'essere fatta appena giunte le merci.

La dogana può richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovrà farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni della dichiarazione e lo stato del carico.

La dogana può permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di fare scaricare le merci e di verificarne alla presenza di un impiegato la qualità e la quantità prima di stendere la dichiarazione.

È permesso mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Art. 40.

Forma e requisiti della dichiarazione.

(Art. 24 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. È ammessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso; e, nei casi consigliati da circostanze locali, potrà essere permessa con decreto del ministro delle finanze.

La dichiarazione scritta deve contenere:

a) il nome e il cognome del destinatario e del suo rappresentante;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione della merce;

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, indicandone le qualità secondo le voci della tariffa, e le rispettive quantità.

Sarà dichiarato anche il valore, quando trattisi di merci soggette a dazio commisurato al valore.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantità o di valore sulle quali debbano essere liquidati i diritti di confine, non vi siano scritte, oltrechè in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da quest'articolo.

Art. 41.

Effetti della mancanza della dichiarazione.

(Art. 25 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di custodirle nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del vettore o del proprietario.

Decorsi due mesi senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguita dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Decorso un altro mese, la dogana procederà alla vendita delle merci nei modi determinati da regolamento speciale.

Tali termini potranno essere abbreviati, quando si tratti di merci facilmente deperibili e di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 42.

(Art. 25 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovrà essere fatta con l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione.

Le merci non potranno esser vendute, in nessun caso, per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine.

In fino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, delle multe e delle spese.

Art. 43.

Bolletta di sdoganamento.

(Art. 26 del regolamento doganale).

Dopo la verificazione delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, è consegnata ai contribuenti la *bolletta di sdoganamento*, mercè la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.

Oltre quanto è compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l'ora in cui è consegnata.

Per le merci non soggette a diritti di confine presentate alla dogana è data una bolletta che attesta la loro qualità, la quantità ed il valore.

Art. 44.

Bollatura dei tessuti esteri.

(Art. 27 del regolamento doganale).

I tessuti esteri debbono all'atto dello sdoganamento essere muniti di un contrassegno (lamina o piombo) nel modo che sarà determinato del ministro delle finanze.

Ne sono eccettuati:

a) I tessuti di lino e di canapa greggi, lisci, aventi 10 fili elementari o meno fra catena e trama nel quadrato di cinque millimitri di lato ed i tappeti da pavimento;

b) I tessuti che i particolari introducono e trasportano per proprio uso, quando i diritti di confine non superino lire dieci;

c) I lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.

Con decreto reale potranno assoggettarsi od escludersi da questo obbligo altre qualità di tessuti, specialmente nei casi di mutamento di tariffa.

È data facoltà ai proprietari di far munire del contrassegno tutti gli altri tessuti esteri pei quali esso non è obbligatorio.

Art. 45.

Divieti di importazione.

(Art. 3 della legge 14 luglio 1887, n 4703 (serie 3ª).

È vietata l'importazione dei generi medicinali e dei medicamenti composti non approvati dal Consiglio superiore di sanità.

Art. 46.

(Art. 3, primo ed ultimo capoverso, della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

Con decreto reale può essere vietata l'importazione di prodotti, piante, bestiami, nello scopo di tutelare la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.

Il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento tale decreto per essere convertito in legge.

Art. 47.

(Art. 4, primo capoverso, del R. D. 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), convertito in legge).

Le merci che per disposizioni speciali non possono essere introdotte nel Regno, e quelle che dall'autorità competente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono, nel termine prefisso dalla autorità sanitaria, essere distrutte o riesportate a spese dell'importatore.

Art. 48.

Concessioni speciali per alcuni prodotti dei territori neutri.

(Art. 59, primo capoverso, del regolamento doganale).

I prodotti del suolo e della pastorizia ricavati nei territori neutri verso Nizza e Susa, e nei territori che, giusta la facoltà data con l'articolo 1, venissero con decreti reali dichiarati fuori della linea doganale, po-

tranno essere immessi al di qua della linea doganale con esenzione dai diritti di confine nelle quantità e con le formalità che prescriverà il ministro delle finanze.

TITOLO IV.

DELLA SPEDIZIONE DI MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA E DEL TRANSITO.

Art. 49.

Bolletta di cauzione per trasporto di merci da una dogana all'altra.

(Art. 28 del regolamento doganale).

Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra *per la via di terra* per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'articolo 40, indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, mediante deposito o cauzione per la somma dei diritti di confine e pel massimo delle pene stabilite pel caso della omessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli per accertarne l'identità, quando i diritti di confine sulle merci siano superiori a lire 10 il quintale, o non si tratti di merci di grossa mole facilmente descrivibili.

La dogana, dopo apposti i bolli, dà una *bolletta di cauzione*, la quale, oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi è garanzia, anche dal garante.

La spedizione di merci estere da una dogana all'altra *per la via di mare* dovrà essere accompagnata da *lasciapassare*, se la portata del bastimento è superiore a trenta tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

Art. 50.

Spedizione di merci senza visita.

(Art. 29 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

La dogana potrà dare la *bolletta di cauzione* senza precedente verificazione delle merci, quando i colli sieno fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'articolo 13, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinerà il Ministero delle finanze, sieno assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verrà prestata in ragione di lire venti a titolo di diritti di confine e di altrettante per le multe per ogni chilogramma di peso lordo.

La richiesta per l'esenzione della visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed il numero dei colli, nonchè il contenuto di essi, secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale.

Le merci spedite per strade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sieno in colli fatti a macchina, od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, sempreché sieno riposte in carri (vagoni), o recipienti ammessi dall'Amministrazione finanziaria e chiusi coi contrassegni della dogana.

Chi esercita strade ferrate è responsabile della esattezza delle spedizioni.

Art. 51.

(Art. [illegible]0 del regolamento doganale).

Il ministro delle finanze potrà permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra, introdotte per luoghi alpestri e sommamente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.

Art. 52.

Discarico della bolletta di cauzione.

(Art. 31 del regolamento doganale).

Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve entro dieci giorni dichiarare la loro destinazione.

Se le merci sono state spedite con esenzione di visita, o per mezzo delle strade ferrate nel modo detto negli articoli precedenti, la dichiarazione scritta deve essere presentata fra dieci giorni per procedere alla verificazione delle merci.

Se da questa non risulta irregolarità, la dogana dà un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.

Se visitando le merci si trova differenza con quanto è indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo per la sola parte verificata esatta, facendo verbale per l'altra.

Il certificato di scarico può essere dato anche prima della verificazione, quando i colli spediti con esenzione di visita sieno riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza dà diritto allo scioglimento della cauzione o di parte di essa.

Mancando il certificato, la dogana di partenza fa il verbale di contravvenzione.

La restituzione delle somme depositate nella dogana di partenza può essere fatta in quella di arrivo.

Quest'ultima è considerata in tali casi come dogana di confine.

(Art. 25 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire la dichiarazione, si procederà ai sensi degli articoli 41 e 42.

Art. 53.

Spedizione di merci in transito.

(Art. 33 del regolamento doganale).

Le norme stabilite per la spedizione da una dogana all'altra di merci estere soggette a diritti di confine, debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra può essere mutata in transito, e la spedizione di transito può essere cambiata in destinazione a consumo od a deposito. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Art. 51.

Consegna del certificato di scarico.

(Art. 31 del regolamento doganale).

Quando sia accertata la identità delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, è dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

Le merci di transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate.

Questa prescrizione è applicabile anche per le merci che escono dai depositi franchi.

TITOLO V.

DEL DEPOSITO E DELLA RIESPORTAZIONE.

CAPITOLO I.

Depositi doganali.

Art. 55.

Diverse specie di depositi.

(Art. 3[illegible] del regolamento doganale).

Le merci estere soggette a diritti di confine sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata veri-

ficati ed approvati dall'autorità doganale. Saranno indicate con ispeciali disposizioni quelle merci che non possono essere ammesse a deposito.

I municipi, le società commerciali ed i privati che volessero stabilire per conto proprio depositi doganali, potranno esservi autorizzati con decreto reale, che determinerà le condizioni per la amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.

Art. 56.

Entrata delle merci in deposito.

(*Art. 36 del regolamento doganale*).

La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità all'articolo 40.

Prima che le merci sieno messe nei magazzini, se ne deve verificare la quantità e la qualità, annotandole nei registri doganali.

Per le merci collocate nei magazzini di proprietà privata deve essere data cauzione pei diritti, le multe e le spese.

Art. 57.

Durata del deposito.

(*Art. 37 del regolamento doganale*).

Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno di regola rimanere in deposito due anni, non computando nè i mesi nè i giorni dell'anno in corso. Sulla domanda del deponente l'intendente di finanza potrà prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procederà secondo il disposto degli articoli 41 e 42.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Art. 58.

Effetti del deposito.

(*Art. 38 del regolamento doganale*).

Le merci che sono nel deposito doganale possono essere tutte o in parte esportate all'estero, o trasportate ad un altro deposito o ad un'altra dogana senza pagamento dei diritti di confine, o immesse al consumo col pagamento dei diritti di confine.

Art. 59.

Uscita delle merci dal deposito.

(*Art. 45 del regolamento doganale*).

Per estrarre le merci dal deposito, il proprietario deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione.

Volendo riesportarle all'estero, la dogana fa la verificazione e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.

La riesportazione per via di mare può farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate. Questa prescrizione è applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione o *lasciapassare* ai termini dell'articolo 49.

Art. 60.

Deposito sotto diretta custodia della dogana.

(*Art. 39 del regolamento doganale*).

Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.

Il proprietario può vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facoltà di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

Il diritto di *magazzinaggio* è dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Art. 61.

Consegna della ricevuta delle merci.

(*Art. 41 del regolamento doganale*).

Il proprietario delle merci poste sotto la diretta custodia della dogana può avere una ricevuta nella forma che sarà determinata dal ministro delle finanze.

Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle merci fatte in una o più volte, e la ricevuta stessa sarà restituita alla dogana, quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini. In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Art. 62.

Avarie e casi di forza maggiore.

(*Art. 40 del regolamento doganale*).

La dogana non risponde delle avarie o dei deperimenti naturali delle merci depositate, nè dei casi di forza maggiore.

Art. 63.

Deposito nei magazzini di affitto o di proprietà privata.

(*Art. 42 del regolamento doganale*).

Nei magazzini della dogana dati in affitto, e in quelli di proprietà privata, il proprietario o il suo rappresentante ha facoltà di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana.

La proprietà delle merci per tutto ciò che riguarda il deposito, i diritti di confine, le multe e le spese, è presunta di pien diritto nel possessore del magazzino fino a che le merci non siano uscite del deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi, e seguito dai corrispondenti passaggi da un conto all'altro.

L'entrata nei magazzini dati in affitto non è permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

I magazzini di privata proprietà saranno chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarrà presso la dogana. Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione della dogana, e senza l'intervento di agenti doganali, salve le eccezioni per alcune merci, che il ministro delle finanze potrà permettere.

Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto, non potrà più godere per tre anni del deposito nei magazzini di proprietà privata.

Art. 64.

Vigilanza delle merci nei magazzini d'affitto o di proprietà privata.

(*Art. 41 del regolamento doganale*).

La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini d'affitto e su quelli di proprietà privata, e dovrà fare verificazioni ordinarie ogni due anni, e potrà farne altre improvvise e straordinarie quando lo creda opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico dell'Amministrazione. Quella delle straordinarie è a carico dei negozianti nel solo caso che si verificasse una differenza di qualità o di quantità che superasse il due per cento, oltre i cali di tolleranza.

Art. 65.

Cali di tolleranza.

(*Art. 46 del regolamento doganale*).

Pei depositi in magazzini dati in affitto, o di proprietà privata nella liquidazione dei diritti doganali si bonifica a titolo di calo naturale per ogni anno il due per cento pegli olii, il tre per cento pei vini, il cinque per cento pei liquidi spiritosi, pei pesci e per le carni salate.

Pei periodi minori di un anno, il calo si liquida in proporzione di trimestre in trimestre compiuto.

La suddetta bonificazione è ammessa solo quando le deficienze realmente sussistano.

(*Art. 8 della legge 2 giugno 1877, n. 3860 (serie 2a)*).

Con decreto reale saranno determinati i cali di tolleranza per gli olii minerali posti nei depositi doganali.

CAPITOLO II.

Magazzini generali.

Art. 66.

(*Art. 3, parte prima, e art. 10 del testo unico delle leggi sui magazzini generali approvato con R. D. del 17 dicembre 1882, n. 1151 (serie 3a)*).

I magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Sotto la responsabilità degli esercenti i magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi essorvi locali separati destinati a magazzini privati.

I magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle gabelle, previo decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

CAPITOLO III.

Depositi franchi.

Art. 67.

(Art. 1 della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª).

Il Governo del Re è autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del Regno, sempreche la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio o del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

Tale concessione non potrà ottenersi quando i locali che si intendono destinare a deposito franco non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

Art. 68.

(Art. 2 della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª).

Mediante regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato e le rispettive Camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazione delle merci.

Le Camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi.

Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi.

Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto sono applicabili le pene stabilite dalla presente legge.

Art. 69.

(Art. 3 della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª).

Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sarà in facoltà del Governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline o cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gl'interessi dell'erario.

Art. 70.

(Art. 4 delle legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª).

La spesa occorrente per i fabbricati di cui all'art. 67, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, rimarranno a carico dei corpi morali e dei privati che avranno fatta richiesta della loro istituzione.

Art. 71.

(Art. 5 della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª).

Per la temporanea custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possano essere collocate senza dichiarazione o senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pubblico servizio e dall'interesse dell'erario.

Il ministro delle finanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonchè le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'articolo 69.

Anche in tali capannoni il proprietario potrà manipolare le merci come meglio crede.

La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta.

TITOLO VI.

DELLA ESPORTAZIONE.

Art. 72.

Dichiarazione e bolletta.

(Art. 47 del regolamento doganale).

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione può essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime, nonchè per quelle ammesse all'*esportazione temporanea* per essere vendute all'estero, si fa dichiarazione scritta nei modi stabiliti dall'art. 40.

Se le merci sono soggette a diritti di confine, dopo fattane la verificazione e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale, oltre al nome del contribuente e la quantità, qualità e valore delle merci, indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non è più valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si potè intieramente imbarcare.

Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione delle merci non avesse effetto.

Per le merci non soggette a diritti di confine si verificherà soltanto la specie e si darà una bolletta nella quale si indicherà la quantità ed il valore secondo la dichiarazione.

Art. 73.

Divieti di esportazione.

(Art. 3, parte prima ed ultimo capoverso, della legge 29 agosto 1889, n. 6303 (serie 3ª).

Con decreto reale può essere vietata l'uscita delle merci, che siano considerate quale contrabbando di guerra.

Il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento tale decreto per essere convertito in legge.

TITOLO VII.

DEL CABOTAGGIO E DELLA CIRCOLAZIONE.

Art. 74.

Spedizione delle merci nazionali.

(Art. 48 del regolamento doganale).

Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o per quella dei fiumi e laghi promiscui, conservano la nazionalità, purchè non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabotaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalità.

Il ministro delle finanze può permettere che le merci tocchino od attraversino un territorio straniero, senza che perciò abbiano a riguardarsi come estere.

Art. 75.

Bollo da apporre ai colli.

(Art. 49 del regolamento doganale).

Il ministro delle finanze stabilirà quali merci debbano essere racchiuse in colli bollati. Pei tessuti esteri sottoposti a contrassegno obbligatorio basterà che siano muniti di questo.

Gli altri tessuti esteri o quelli nazionali che non fossero stati sottoposti al contrassegno facoltativo, saranno o muniti di un contrassegno speciale, o formati in colli a macchina in modo da non lasciar temere alterazione, od assicurati con doppio involto e con bollo a piombo, come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visita.

Art. 76.

Consegna della bolletta di cauzione o di lasciapassare.

(Art. 50 del regolamento doganale).

Per la uscita delle merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio si dà il *lasciapassare* che indica la qualità, la quantità, i

numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera da dove debbono uscire, e quella per dove debbono entrare, nonchè il termine di tempo prefisso. Se tali merci sono soggette a dazio d'uscita, la cui somma collettiva superi lire 25, debbono essere invece accompagnate da bolletta di cauzione pel dazio inerente.

Per le merci che escono in cabotaggio, le cui similari estere non sono soggette a dazio d'importazione si dà un *lasciapassare*, osservate solo le formalità prescritte per l'esportazione.

Gli agenti doganali attesteranno sulla bolletta di cauzione e su quella detta *lasciapassare* l'imbarco e l'uscita delle merci fuori della linea doganale.

Art. 77.

Ritorno delle merci nella linea doganale.

(Art 51 del regolamento doganale).

Quando il bastimento rientra nella linea doganale, deve essere presentato il manifesto di partenza od il *lascipassare* a norma del prescritto dall'art. 38.

Le merci sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi *lasciapassare* da cui le singole partite devono essere accompagnate.

Se non è riconosciuta la loro identità, quand'anche munite di doppio involto, o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel *lasciapassare* per la reimportazione della merce fosse scaduto da tre mesi, vengono considerate estere.

Gli stessi riconoscimenti avranno luogo per le merci che rientrano per la frontiera di terra, le quali dovranno essere confrontate colla relativa bolletta e considerate come estere, ove non ne sia riconosciuta l'identità, o se il termine della bolletta sia scaduto da un mese.

Art. 78.

Equipaggi e suppellettili d'uso.

(Art. 52 del regolamento doganale).

Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori e di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non è soggetto ad alcuna formalità, quando ha luogo senza toccare territorio straniero.

TITOLO VIII.

DELLA VIGILANZA NELLE ZONE E NELL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLO STATO, E DELLE PERQUISIZIONI.

Art. 79.

Zone di vigilanza.

(Art. 2 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

Al confine di terra fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera, e al confine di mare fino alla distanza di cinque chilometri dal lido, è stabilita una zona, detta *di vigilanza*, nella quale il trasporto e la detenzione di alcune merci sono sottoposti a speciali discipline, all'intento d'impedire il contrabbando.

Tale zona si potrà anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza, e specialmente dove sianvi fiumi o laghi, o promiscui o prossimi al confine e dove sianvi rientrando dal mare tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate o le strade comuni.

Art. 80.

(Art. 2 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

Il Governo avrà facoltà di accordare parziali esenzioni ad alcune parti di dette zone, applicando ivi le prescrizioni contenute nei seguenti articoli 81, 82, 83, 84, 85, 87 e 88, limitatamente a qualcuna delle merci indicate negli articoli stessi.

Le zone di vigilanza potranno in seguito essere variate con decreti reali, udito l'avviso delle Camere di commercio locali ed il parere del Consiglio di Stato. Qualora la zona venga maggiormente estesa, sarà stabilito se ivi debbano le speciali discipline applicarsi a tutte le merci indicate negli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 87 e 88, o a quali di esse.

I decreti reali indicati nel presente articolo saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 81.

Vigilanza nelle zone.

(Art. 56 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

Le merci estere soggette a dazio, che circolino o sieno custodite nelle zone di vigilanza, possono essere visitate e sequestrate, quando vi sieno indizii che procedano dall'estero e sieno entrate in contrabbando nello Stato, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'articolo 91.

Lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza, se non sieno muniti di una bolletta di legittimazione, ossia della bolletta di pagamento del dazio o della tassa, o di altra bolletta, che tragga origine dalla bolletta di pagamento.

Sono esonerati dall'obbligo della bolletta lo zucchero e il glucosio solido in quantità non superiore a dieci chilogrammi; il caffè in quantità non superiore a cinque chilogrammi; gli olii minerali rettificati in quantità non superiore a dieci chilogrammi.

(Art. 2, primo capoverso, della legge 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª), allegato D).

Durante il trasporto, oltre alla bolletta di pagamento o di legittimazione, i colli contenenti i generi sopra indicati dovranno essere muniti del bollo doganale quando la quantità compresa in una sola spedizione sia maggiore di un quintale per ciascuna specie.

Art. 82.

(Art. 56 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

I generi indicati nel precedente articolo possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta e del bollo doganale, anche per quantità maggiori alle sopra indicate, purchè non costituiscano depositi all'ingrosso:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, e nei suburbii attigui, quando questi distino dal confine più di tre chilometri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ai termini dell'articolo 44, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Art. 83.

Bollette di legittimazione.

(Art. 57 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

Le bollette di legittimazione derivate da quelle di pagamento, devono indicare:

il termine della loro validità, che scade con lo spirare dell'anno dalla data del pagamento della gabella, risultante dalla bolletta di pagamento;

il nome e cognome della persona che spedisce, di quella che trasporta e di quella alla quale le merci sono destinate;

il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione;

la qualità e la quantità delle merci per le quali la bolletta è rilasciata.

Art. 84.

(*Art. 57 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).*

La bolletta, che trae origine da quella di pagamento, può essere fatta al nome di altra persona, o per tutto il genere o per una parte; ma l'ufficio incaricato di emettere tale bolletta deve farsi presentare la merce, riconoscerla e annotare volta per volta nella bolletta di pagamento la quantità che ne viene detratta, segnandovi la rimanenza.

Art. 85.

(*Art. 57 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).*

Le norme stabilite nei due articoli precedenti saranno osservate anche per le bollette che traggono origine da altre già derivate da bollette di pagamento, purchè siavi indicata la bolletta di pagamento.

Pei venditori ambulanti nelle zone la bolletta che trae origine da quella di pagamento varrà per un mese, spirato il quale potrà essere rinnovata per un altro mese, purchè non si ecceda il termine pel quale è valida la bolletta di pagamento.

Il Ministero delle finanze designerà gli uffici incaricati di emettere le bollette di legittimazione.

Art. 86.

(*Art. 2, n. 2 della legge 23 marzo 1879, n. 4778 (serie 2ª).*

Con decreto reale si potranno determinare altre condizioni per la validità delle bollette di legittimazione di cui all'articolo 83. Questo provvedimento dovrà applicarsi soltanto nei luoghi e per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando.

Art. 87.

Depositi di merci nelle zone di vigilanza.

(*Art. 58 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).*

Nelle zone di vigilanza non si possono tenere depositi all'ingrosso di zucchero, di glucosio solido, di caffè e di olii minerali rettificati, senza avere, oltre la bolletta di cui all'articolo 81, un permesso speciale.

Sono depositi all'ingrosso i suddetti generi accumulati in quantità da superare i bisogni locali d'un semestre, tenuto conto del consumo in ragione della popolazione e del numero dei depositi.

Il permesso speciale è rilasciato dall'intendente di finanza, il quale ne stabilisce le condizioni. Il permesso è valido per un anno.

Lo stesso permesso speciale dovranno avere i depositi all'ingrosso di tessuti nazionali, i cui similari esteri siano soggetti a contrassegno.

La determinazione di depositi all'ingrosso dei tessuti è subordinata al parere della Camera di commercio della circoscrizione nella quale esistono i depositi.

(*Art. 3 della legge 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª) allegato D*).

Pei depositi di zucchero, di glucosio solido, di caffè e di olii minerali rettificati, nelle zone di vigilanza non sono valide le bollette di pagamento non intestate al nome del depositante o le bollette di legittimazione che non siano alla di lui destinazione.

Art. 88.

(*Art. 58 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).*

Non è richiesto il permesso speciale pei depositi all'ingrosso indicati nell'articolo precedente:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo.

Nelle città chiuse da mura o da altra cinta effettiva nella zona lungo il lido del mare non è richiesto nè il permesso speciale, nè la bolletta.

Art. 89.

Discipline per le barche.

(*Art. 7 della legge 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª), allegato D*).

Con decreto reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato, potranno essere assoggettate a speciali discipline le barche esistenti nelle zone di vigilanza.

Art. 90.

Vigilanza nell'interno del territorio.

(*Art. 60 del regolamento doganale e parte prima dell'art. 18 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª).*

Gli agenti doganali devono vigilare e sequestrare nell'interno del territorio:

1° Le merci contrabbandate che avessero perseguitate continuamente; ed anche quelle non proseguitate continuamente, quando risulti che il contrabbando fu consumato;

2° I tessuti esteri obbligati a contrassegno che non ne fossero muniti, e ciò tanto nel trasporto come nel deposito.

Art. 91.

Perquisizioni.

(*Art. 61 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).*

Le guardie di finanza o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi indicati nell'articolo 87, per verificare le merci ed i rispettivi documenti.

Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le stesse zone, quando si tratti di contrabbandi sempre perseguitati, ai sensi dell'articolo 90, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.

Le guardie di finanza non potranno eseguire di notte visite e perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge, senza l'assistenza di un ufficiale della polizia giudiziaria.

Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo, compresi quelli al di quà delle zone, ove siano tenuti tessuti esteri soggetti a contrassegno.

Per l'assistenza, dove non siavi un ufficiale della guardia di finanza, gli agenti suddetti, quando intendono praticare la perquisizione, dovranno rivolgersi a qualcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 57 del Codice di procedura penale.

TITOLO IX.

Delle contravvenzioni e del contrabbando.

CAPITOLO I.

Delle contravvenzioni.

Art. 92.

Pene per le contravvenzioni.

(*Art. 64 del regolamento doganale*).

Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni della presente legge possono essere puniti:

a) Col pagamento di una multa in proporzione dei diritti di confine dovuti sulla merce, cioè non minore del decimo, nè maggiore del quintuplo;

b) Col pagamento di multe di cui ciascuna non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cinquecento;

c) Colla perdita di alcune facoltà concedute dalla presente legge.

L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi o diritti dovuti secondo la legge.

Art. 93.

Multe per le differenze rispetto al manifesto.

(*Art. 67 del regolamento doganale*).

Trovandosi delle differenze tra le merci ed il manifesto di carico, il capitano pagherà una somma non minore dei diritti di confine dovuti, nè maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato. Se i colli

hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato si pagherà una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento.

Per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto sarà applicata una multa non minore di lire trenta, nè maggiore di lire trecento. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento, e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Art. 94.

Multe per le differenze rispetto alla dichiarazione.

(*Art. 68 del regolamento doganale*).

Per le differenze di quantità, di valore o di qualità fra la dichiarazione scritta e le merci destinate alla immissione in consumo, al deposito o che si spediscono ad altra dogana con bolletta di cauzione, sarà pagata una multa non minore del decimo, nè maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine.

Se la dichiarazione fu fatta nella dogana di terra collocata all'immediato confine, la suddetta multa sarà dovuta nel solo caso che i diritti cumulati sieno maggiori di quelli che si pagherebbero secondo la dichiarazione.

Non vi è multa, se nei suddetti due casi le differenze di quantità o di valore non oltrepassano il cinque per cento.

Art. 95.

Multe per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per l'alterazione dei colli.

(*Art. 69 del regolamento doganale*).

È applicabile la multa stabilita dal precedente articolo al caso che si trovasse una quantità od un valore maggiore o minore di quelli indicati nella bolletta di cauzione.

Per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza, la multa sarà dal decimo all'intero diritto di confine dovuto.

Le suddette multe sono applicabili alle spedizioni di merci con esenzione di visita, ancorchè fatte col mezzo della strada ferrata.

Se si trova differenza di qualità, dovrà essere pagata una somma non minore dei diritti di confine, nè maggiore del triplo, sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovrà pagare inoltre una somma non minore del dazio, nè maggiore del triplo sopra le merci trovate.

Se i colli spediti con esenzione di visita appariscono alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre la multa predetta per la differenza di quantità, ne sarà pagata un'altra non minore di lire trenta, nè maggiore di lire duecento per ogni collo alterato.

Art. 96.

Multe per le differenze nelle dichiarazioni di merci in uscita ammesse alla restituzione dei diritti.

(*Art. 70 del regolamento doganale*).

Verificandosi differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sarà dovuta una multa non minore dell'importo che indebitamente si sarebbe restituito dall'erario, nè maggiore del quintuplo di esso.

Art. 97.

Multe per le differenze su merci d'importazione e di esportazione temporanea.

(*Art. 71 del regolamento doganale*).

Per le differenze di qualità o di quantità verificate tra le merci destinate all'*esportazione temporanea* e la dichiarazione, sarà pagata una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo della differenza dei diritti di confine che sarebbero dovuti se le merci fossero estere.

Per le differenze fra la dichiarazione e le merci destinate all'*importazione temporanea*, sarà pagata una multa non minore della metà, nè maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità od in quantità diversa dalla dichiarata.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporanea si trovano mancanze sarà dovuta una multa non minore del quinto, nè maggiore del doppio dei dazi di confine corrispondenti.

Non vi è multa se le differenze di quantità non superano il cinque per cento.

Art. 98.

Multe per le differenze riscontrate nei depositi.

(*Art. 72 del regolamento doganale*).

Se nella verificazione delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza di quantità in più o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualità, il proprietario pagherà una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa.

Se le differenze superano il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta, il proprietario è obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva è privato per un anno del vantaggio del deposito.

Art. 99.

Multe per contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno ai tessuti.

(*Art. 73 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª)*).

È dovuta una multa non minore dei diritti di confine, nè maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati, che sieno trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza.

La stessa multa è dovuta:

pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando siano sorpresi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato;

pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che siano mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto o doppio piombo.

Art. 100.

Multe pel trasporto e per la falsificazione dei bolli e delle marche.

(*Art. 75 del regolamento doganale*).

Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro, di un piombo, lamina, bollo, sigillo o simili, come pure per la loro falsificazione e per l'apposizione della marca di fabbrica nazionale ad un tessuto estero, sarà dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire cinquecento.

Art. 101.

Multe per contravvenzioni disciplinari.

(*Art. 76 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª)*).

Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purchè in questo ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.

È soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni,

Art. 102.

(*Art. 77 del regolamento doganale*).

È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento:

a) pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;

b) per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;

c) per la ritardata presentazione del manifesto;

d) per la omessa presentazione alla dogana del *lasciapassare* o della *bolletta di cauzione* da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabotaggio, o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;

e) per l'imbarco di merci prima di avere compiute le operazioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.

La stessa multa è dovuta dai proprietari o destinatari delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti.

Art. 103.

(*Art. 78 del regolamento doganale*).

È dovuta una multa di lire cinque a venti:

a) per le merci esenti da diritti di confine, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;

b) per le merci spedite ad altra dogana o in transito, e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;

c) per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato.

Art. 104.

Multe per ogni altra contravvenzione.

(*Art. 79 del regolamento doganale*).

Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge non punita con una multa speciale sarà dovuta una somma non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cento.

(*Art. 7 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª)*).

La stessa multa è applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori, per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantità non superiore a un chilogramma.

Art. 105.

Pene pei reati cumulate alle multe.

(*Art. 84 del regolamento doganale*).

Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Art. 106.

Prescrizione delle contravvenzioni.

(*Art. 64, ultimo capoverso, del regolamento doganale*).

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

CAPITOLO II.

Del contrabbando.

Art. 107.

Casi di contrabbando.

(*Art. 65 del regolamento doganale e art. 1 della legge 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª), allegato D*).

Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) scaricate nei porti o sulle spiaggie, o importate per terra di notte, importate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) trovate in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano, o sono in comunicazione colla terra, o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'ancora, o approdano là dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci, o su barche non superiori a cento tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto;

c) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

d) introdotte nel Lago Maggiore senza essere state presentate ad una delle due dogane estreme;

e) levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

f) depositati nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi tra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori che, giusta la facoltà data coll'art. 1, venissero con reali decreti dichiarati fuori della linea doganale;

g) riesportate per la via di mare o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;

h) presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;

i) destinate all'estero o ad altro porto dello Stato che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Art. 108.

(*Art. 71, secondo e terzo capoverso, del regolamento doganale*).

Nella reintroduzione di merci spedite all'estero per esportazione temporanea scoprendosi differenze in confronto di quanto è indicato nella bolletta d'uscita, verranno considerate in contrabbando le merci riconosciute di qualità diversa od in quantità superiore al cinque per cento.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporanea si trovano differenze nella qualità, saranno considerate in contrabbando le merci indicate nella bolletta di cauzione in luogo delle quali ne vennero presentate altre.

Art. 109.

(*Art. 72, ultimo capoverso, del regolamento doganale*).

Le merci trovate nei magazzini dati in affitto od in quelli di proprietà privata, per le quali non vi fosse dichiarazione od annotazione nei registri, si presumono introdotte di contrabbando.

(*Art. 2, penultimo capoverso, della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª)*).

Si considera pure quale contrabbando la immissione nei depositi franchi di merci che ne siano escluse dal regolamento.

Art. 110.

(*Art. 66 del regolamento doganale*).

Sono anche considerate in contrabbando le merci nazionali soggette al dazio d'uscita delle quali si facesse o si tentasse l'esportazione senza presentarle alla dogana.

Art. 111.

Multe per il contrabbando.

(*Art. 6 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª)*).

Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 112.

Pene pei recidivi, reiteratori e contrabbandieri.

(*Art. 2, 1°, 2°, 3° e 4° capoverso, del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020*).

Il contrabbando commesso da colui che non può essere ritenuto qual contrabbandiere, ma che è provato essere recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi, sarà punito col carcere da sei giorni a sei mesi.

Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sarà punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, col carcere da sei giorni a due anni.

Intendesi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.

Si reputerà come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una sola volta per tre di questi reati.

Art. 113.

Pene per l'associazione, pei suoi autori, direttori o capi e per le persone che vi fanno parte.

(Art. 1 e art. 2, prima parte, del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).

L'associazione di tre o più persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, costituisce un reato. Questo reato esiste anche pel solo fatto della organizzazione dei contrabbandieri.

Il contrabbando commesso dall'associazione, o da taluno di essa, quando il colpevole abbia agito previo concerto coi soci, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

Gli autori, direttori, o capi della medesima, pel solo fatto dell'associazione, saranno puniti col carcere da tre mesi a un anno.

Ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sarà punita col carcere da uno a sei mesi.

Art. 114.

Pene pel contrabbando a mano armata od in unione, e pel contrabbando con falsificazione e corruzione.

(Art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).

Il contrabbando sarà punito col carcere da tre a cinque anni:

1° Quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone quantunque non armate. Per armi s'intendono quelle indicate nell'articolo 155 del codice penale;

2° Quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare, o che sia entrato in contrabbando;

3° Quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

Art. 115.

Pene per gli agenti principali.

(Art. 4 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).

Sarà considerato come agente principale:

1° Colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato;

2° Colui che concorra immediatamente coll'opera sua alla esecuzione del reato o nell'atto, in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo;

3° Colui che scientemente o volontariamente somministri alle associazioni di cui all'art. 113, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, denaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando.

(Art. 6, prima parte, del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).

Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

Art. 116.

Pene pei complici, ricettatori e per le persone che si intromettono per la vendita delle merci di contrabbando.

[*(Art. 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).*

Sono considerati quali complici:

1° Coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti, ricetteranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando, o s'intrometteranno per farli vendere;

2° Coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando;

3° Coloro che avranno procurato al colpevole gli istrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato stesso, sapendo l'uso che si destinava di farne;

4° Coloro che senza immediato concorso all'esecuzione del reato avranno scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando.

(Art. 6, 1°, 2° e 3° capoverso, del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3020).

I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato.

Negli altri casi la pena sarà diminuita secondo le norme stabilite dal codice penale.

Con la medesima pena, ma non applicata nel massimo, saranno puniti coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

Art. 117.

(Art. 7 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n 3020).

Il complice, il quale ignori l'esistenza dell'associazione, di cui all'articolo 113, o ignori che nella esecuzione del reato concorrono o sian concorse le circostanze aggravanti, di che all'articolo 114, sarà punito, secondo i casi, colle pene stabilite dall'art. 112 e dal primo capoverso dell'articolo 113.

Art. 118.

Pene per gli impiegati dello Stato e per gli agenti della forza pubblica.

(Art. 8 e art. 9, primo capoverso, del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).

L'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati nella presente legge, sarà punito col *maximum* della pena.

Gl'impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresì nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti colla interdizione dai pubblici uffizi e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potrà essere minore di lire 150.

Saranno anche puniti col *maximum* della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, caffè od altri luoghi pubblici, i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati.

Art. 119.

Pene per contrabbandi al di qua del confine.

(Art. 74 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

Venendo colte in qualsiasi punto del territorio merci estere di contrabbando perseguitate continuamente, od anche non perseguitate continuamente, purchè risulti che il contrabbando fu consumato, si applicano le pene pecuniarie, accessorie e corporali stabilite per gli altri contrabbandi.

(Art. 18, ultimo capoverso, della legge 14 luglio 1887, n. 4703).

Quando si possa avere la prova certa della introduzione nello Stato di merci estere senza il pagamento dei diritti di confine, si dovrà procedere per contrabbando contro gli autori della illecita introduzione, sebbene non sia possibile operare il sequestro della merce introdotta.

Art. 120.

Responsabilità civile degli impresari, capitani, conduttori, padroni o capi di stabilimenti.

(Art. 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).

Nel contrabbando che si commetta nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Art. 121.

Confisca.

(Art. 10 della legge 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª), allegato D, e art. 10, primo e secondo capoverso, del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).

In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che si voglia fare entrare o che sia entrato in contrabbando saranno confiscati.

Saranno pure confiscati le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

Il valore delle cose confiscate sarà diviso a norma delle prescrizioni pel riparto delle multe.

Art. 122.

Contrabbando accompagnato da altri reati.

(Art. 13 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).

Nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti per i reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite o di altre offese alle persone che possono commettersi in occasione del contrabbando.

Al colpevole del contrabbando sarà per questi reati applicato il *maximum* della pena stabilita dal codice penale.

Art. 123.

(Art. 9, parte prima, del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).

Oltre le pene, di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti nella presente legge, saranno condannati alla multa comminata dall'articolo 111, ed obbligati solidariamente al pagamento della medesima.

Art. 124.

Prescrizione.

(Art. 64, ultimo capoverso, del regolamento doganale).

L'azione giudiziaria per il contrabbando si prescrive in cinque anni. Un nuovo contrabbando punibile con una pena eguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alle contravvenzioni e al contrabbando.

Art. 125.

Multe commutative del carcere.

(Art. 83 del regolamento doganale).

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Art. 126.

Arresto dei contravventori.

(Art. 88 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori soltanto in caso di flagranza di contravvenzione, accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale.

Essi possono però trattenere il contravventore, se non è conosciuto, finchè non abbia provata la sua identità dinanzi all'autorità competente, e, se sia suddito estero, insino a che non abbia dato cauzione per le multe e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata.

Art. 127.

Trasporto, restituzione o vendita delle merci e dei mezzi di trasporto presi in contravvenzione.

(Art. 89 del regolamento doganale e art. 27, parte prima, della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª).

Gli agenti debbono condurre i contravventori, le merci e i mezzi di trasporto presi in contravvenzione alla più prossima dogana o a più prossimo magazzino delle privative per la compilazione del processo verbale.

Quando in prossimità del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio di dogana o di magazzino delle privative, potranno essere condotti presso il più vicino spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi, il cui titolare dovrà prenderli in consegna mediante le debite cautele per conservarne l'identità.

Il proprietario od il conduttore può chiedere la restituzione delle merci, depositando una somma eguale al loro valore.

Non saranno consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.

Se le merci sono soggette a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, la dogana può venderle all'incanto, col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 128.

Processo verbale e suo contenuto.

(Art. 90 del regolamento doganale e art 27, parte prima e capoverso primo, della legge 2 aprile 1886, n 3754 (serie 3ª).

Il ricevitore della dogana o il magazziniere delle privative presso il quale furono portate le merci, i mezzi di trasporto, e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Se le merci, i mezzi di trasporto e i contravventori furono condotti presso uno spaccio all'ingrosso, il processo verbale di contravvenzione sarà redatto da uno degli ufficiali della guardia di finanza, nel cui giurisdizione sia stato operato il fermo.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono, il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore delle merci; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 129.

Competenza dell'autorità giudiziaria per le multe ed altre pene.

(Art. 85 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

Le multe e le altre pene, che la legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate dall'autorità giudiziaria, seguendo la stessa competenza, che è determinata dall'ultimo capoverso dell'articolo 71 del codice di procedura civile, per le controversie in materia d'imposte dirette e indirette.

Art 130.

Competenza a decidere le contravvenzioni in sede amministrativa.

(Art. 86 del regolamento doganale secondo l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'amministrazione doganale.

Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine, quando queste, conformemente all'organico, non sieno rette da sott' ufficiali della guardia di finanza

Se il massimo non supera trecento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di primo ordine, delle quali non sia capo d'ufficio un direttore.

Se il massimo non supera lire mille, può decidere il direttore di

dogana. Spetta eziandio al direttore la decisione, nello stesso limite del massimo di lire mille, per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della multa superi la competenza dei rispettivi capi. Le facoltà indicate nel presente capoverso rientrano nelle attribuzioni dell'intendente di finanza, quando si tratti di dogane non comprese nella giurisdizione territoriale d'un direttore.

La decisione spetta all'intendente di finanza udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio, in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi lire mille e non superi lire diecimila.

Quando il massimo superi lire diecimila, decide il Ministero delle finanze.

La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai dazi e alle spese, ove e in quanto tali condanne accessorie occorrano.

La decisione amministrativa non può essere emessa, se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle multe e delle spese. Il contravventore dev'essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di contrabbando in unione o di associazione per contrabbando o di contrabbando assicurato o di qualunque altro caso di contravvenzione che sia punibile con pena corporale in via principale, oltre la multa.

Art. 131.

Procura per le contravvenzioni connesse con reati.

(Art. 87 del regolamento doganale).

Se la contravvenzione doganale è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Art. 132.

Ripartizione delle multe.

(Art. 91 del regolamento doganale e art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª).

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa della guardia di finanza. L'altro terzo spetta per metà al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che avrà compilato il processo verbale. L'altra metà è devoluta, in parti eguali, al tenente o sottotenente, nel cui circondario si è fatto il processo verbale, e al fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scoprire contrabbandi.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia di finanza, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Art. 133.

(Art. 27, 2° e 3° capoverso, della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª).

La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avrà redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, andrà divisa fra i due, quando il contabile, che avrà redatto il processo verbale della contravvenzione, non sarà lo stesso che ne avrà tenuta la successiva gestione.

La quota che spetta al ricevitore o al magazziniere delle privative sarà devoluta allo spacciatore all'ingrosso nel caso previsto dal primo capoverso dell'articolo 127.

Art. 134.

(Art. 21 della legge 6 luglio 1883, n. 1115 (serie 3ª).

Se la somma riscossa a titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e la eccedenza andrà a profitto dell'erario dello Stato.

Art. 135.

Contravvenzioni e contrabbando riguardanti i generi di privativa.

(Art. 9 e 14 del regio decreto 28 giugno 1866, n. 3020 e articolo 43 della legge sulle privative).

Le disposizioni della presente legge sono pure applicabili alle contravvenzioni e al contrabbando riguardanti i sali e i tabacchi, quando non sia diversamente disposto dalle leggi sulle privative dello Stato.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 136.

(Art. 8 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª).

Ai termini della presente legge, per diritti di confine s'intendono i dazi di entrata, quelli di uscita e le sopratasse.

Art. 137.

(Art. 17 del regolamento doganale).

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
F. SEISMIT DODA.

Il Numero **MMMCCCCLXXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Spilamberto (provincia di Modena), nelle adunanze dei giorni 30 marzo e 9 luglio 1889, intorno alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio del luogo;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n, 5546 (Serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Spilamberto, composto di ventisette articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Provincia di Modena — Comune di Spilamberto

STATUTO *organico della Cassa di risparmio di Spilamberto.*

Costituzione.

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Spilamberto, istituita con R. decreto 9 settembre 1873, n. 735 (serie 2ª, parte supplementare), sopra iniziativa del comune, è governata dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (Serie 3ª) e dal presente statuto.

Art. 2.

L'amministrazione della Cassa è autonoma e distinta dall'amministrazione comunale. Il comune ha l'alta sorveglianza dell'istituto e le ingerenze stabilite dal presente statuto.

Scopo.

Art. 3.

Scopo della Cassa è di favorire il risparmio nelle classi meno abbienti, raccogliendo i piccoli depositi ed opportunamente impiegandoli.

Sede.

Art. 4.

La sua sede è nel capoluogo del comune.

Amministrazione.

Art. 5.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto di quattro membri ed un presidente, eletti dal Consiglio comunale nella sessione d'autunno.

Entrano in carica nel 1° gennaio successivo, e vi durano per due anni, rinnovandosi la nomina dei consiglieri a due per anno.

Nel primo anno la sorte determina i consiglieri scadendi e successivamento la scadenza viene determinata dall'anzianità nella carica.

Se nell'intervallo mancassero due consiglieri o il presidente, il Consiglio comunale sollecitamente provvede alla loro surrogazione; e l'eletto rimarrà in carica quanto avrebbe dovuto durarvi il surrogato.

Incompatibilità.

Art. 6.

Oltre le incapacità e decadenze sancite dalla legge e dal regolamento, si stabilisce quanto segue:

Non può essere eletto consigliere chi abbia co la Cassa lite pendente;

Decade dall'ufficio chi: *a*) dopo la nomina venga a trovarsi nella suindicata condizione; *b*) manchi senza giustificarne il motivo, a tre sedute consecutive.

Il Consiglio di amministrazione riconosce e proclama la incompatibilità e la decadenza, e ne riferisce al Consiglio comunale.

Adunanze.

Art. 7.

L'adunanza è legale quando, in seguito ad avviso di convocazione a domicilio, sieno presenti almeno tre membri del Consiglio d'amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: a parità di voti la proposta s'intende respinta.

In caso di mancanza, assenza o impedimento del presidente, funziona come tale il consigliere più anziano: nel caso di pari anzianità prevale l'età.

Nei casi d'urgenza provvede il presidente, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza.

Si tiene un'adunanza per settimana ed anche più se il bisogno lo richiedesse.

Ciascuno dei consiglieri può con istanza motivata al presidente provocare la convocazione del Consiglio.

Competenze.

Art. 8.

I membri del Consiglio amministrativo non hanno retribuzione, salva la rifusione delle spese vive incontrate nel disimpegno di speciali incarichi al servizio della Cassa.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione provvede a tutti gli affari ordinari e straordinari relativi alla gestione della Cassa.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni consigliari.

Deliberazioni speciali.

Art. 10.

Le deliberazioni riguardanti la formazione e modificazione dei regolamenti, dell'organico degl'impiegati, e così quelle relative al tasso di interesse sui depositi, ed alla qualità, misura e saggio delle diverse specie d'investimenti, sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in ufficio e le adunanze relative saranno indette con espresso ordine del giorno indicante la materia sulla quale cadrà la deliberazione.

Direttore.

Art. 11.

Il Consiglio amministrativo, osservando nella deliberazione il disposto del precedente articolo, elegge ogni anno uno dei suoi membr ad assumere, quale consigliere delegato, la direzione della gestione interna dell'Istituto.

Anche questa carica è gratuita.

Impiegati.

Art 12.

La Cassa ha un segretario contabile patentato, un cassiere, e quando occorra, un ammanuense, nominati dal Consiglio comunale.

Art 13.

Il Consiglio d'amministrazione determina la misura dello stipendio da corrispondersi al segretario ed al cassiere; delibera sulla entità e sulla forma della cauzione da prestarsi da questo, e sull'opportunità di avere un ammanuense, e con quale retribuzione; provvede al riparto delle incombenze e sulla disciplina in base di apposito regolamento da esso deliberato.

Cassa forte.

Art. 14.

L'Istituto ha una Cassa forte di servizio pel numerario e pei valori dati a pegno per anticipazioni, munita di due chiavi conservate rispettivamente dal cassiere e dal presidente del Consiglio, o da chi ne fa le veci.

Ordine di servizio.

Art. 15.

L'Istituto è aperto al pubblico nei giorni di domenica, martedì, mercoledì e sabato. I depositi si ricevono nella sola domenica e le restituzioni si fanno nel mercoledì.

È in facoltà del Consiglio amministrativo di cambiare tale ordine di servizio, avvertendone il pubblico 15 giorni prima mediante avviso affisso nei locali d'uffizio della Cassa e nei luoghi consueti di pubblicità.

Depositi.

Art. 16.

Il depositante riceve un libretto che porta un numero d'ordine, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dal cassiere, e in cui vengono annotati i depositi e gl'interessi capitalizzati.

In caso di assenza od impedimento del presidente, i libretti a risparmio sono firmati dal più anziano dei consiglieri fra i presenti.

La spesa dei libretti in centesimi 10 (dieci) ciascuno, sta a carico dei depositanti.

Art. 17.

I libretti di risparmio sono al portatore, o nominativi, ma pagabili al portatore.

Quelli al portatore possono avere la indicazione d'un nome.

Art. 18.

Ogni singolo deposito non può essere minore di centesimi 50 (cinquanta), nè maggiore di lire 3000 (tremila).

Interesse.

Art. 19.

Il saggio dell'interesse sopra i depositi è determinato dal Consiglio d'amministrazione, il quale può mutarlo quando le condizioni economiche del paese lo richiedano. La variazione deve farsi conoscere al pubblico mediante avviso, un mese prima della sua attuazione, e nelle forme sopra indicate.

Gl'interessi decorrono dal giorno successivo a quello del fatto deposito Il mese è calcolato di 30 giorni.

L'interesse delle somme depositate si liquida al 31 dicembre d'ogni anno; gl'interessi non richiesti e non ritirati nel mese di gennaio, sono capitalizzati e divengono essi pure fruttiferi dal primo giorno del mese stesso nella suaccennata misura.

Restituzioni.

Art. 20.

La restituzione dei capitali e frutti sui libretti al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore, si fa all'esibitore del libretto.

Le restituzioni avranno luogo colla seguente decorrenza dal termine della domanda:

Fino a lire 50, il giorno della domanda; da lire 51 a lire 100, cinque giorni dopo; da lire 101 a lire 500, dieci giorni dopo; da lire 501 a lire 1000, quindici giorni dopo; per somme superiori a lire 1000, col preavviso che sarà creduto necessario dal Consiglio d'amministrazione.

Dal giorno della domanda cessa ogni corrisposta di frutto. Se spirati i rispettivi termini, la somma non viene ritirata, cessa d'effetto la domanda, e si rimette in corso la decorrenza dei frutti.

Le opposizioni al rimborso dei libretti non saranno tenute in alcun conto ove non sieno notificate alla Cassa per mezzo d'usciere.

Art. 21.

Per la surrogazione dei libretti distrutti, sottratti o smarriti si provvede a termini della legge 14 luglio 1887. Se però la somma rappresentata dal libretto non ecceda le lire 100, il titolare potrà dispensarsi dall'indicazione del numero del libretto ed ottenere il duplicato anche solo a fronte di fideiussione personale.

Consuntivo.

Art. 22.

Il bilancio consuntivo annuale deve essere presentato entro il mese di febbraio al Consiglio comunale per l'approvazione, e dopo sarà trasmesso al Ministero nelle forme e termini dell'art. 27 della legge e 37 del regolamento.

Il Consiglio comunale elegge ogni anno due revisori al bilancio ed all'annua gestione della Cassa. La loro relazione sarà letta al Consiglio stesso chiamato ad approvare il bilancio.

Al Consiglio comunale verranno pure comunicate le situazioni semestrali che a termini delle vigenti disposizioni la Cassa deve trasmettere al Ministero.

Impiego dei capitali.

Art. 23.

La Cassa di risparmio impiega i capitali che amministra nel modo seguente:

1. In acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato; obbligazioni della provincia e dei comuni della provincia; cartelle agrarie e fondiarie;

2. Nello sconto di cambiali con scadenza non superiore a sei mesi e avallate da due o più firme di notoria solvibilità;

3. In prestiti ipotecari a scadenza fissa o ammortizzabili a rate semestrali, preferendo questa seconda specie.

I mutui ipotecari ammortizzabili a rate semestrali non potranno avere scadenza maggiore di dieci anni; quelli a scadenza fissa non avranno durata maggiore di cinque anni.

L'ammontare di ogni singolo mutuo non potrà superare la metà del valore del fondo dato in ipoteca. L'ammontare complessivo dei mutui ipotecari non potrà superare i due decimi delle attività della Cassa. I fondi urbani dovranno essere garantiti dagli incendi;

4. In prestiti a Corpi morali.

Tali prestiti non potranno complessivamente superare i tre decimi delle attività della Cassa.

Patrimonio

Art. 24.

Il patrimonio della Cassa al 31 dicembre 1887 era di lire 27,670.18 comprensivamente alle lire 15,494.75 rappresentanti diversi versamenti fatti dall'anno 1878 al 1883 in acconto della quota spettante al comune sugli utili annuali, somma mantenuta provvisoriamente in attivo come deposito, e salvi gli effetti della obbligazione assunta dalla Cassa di risparmio colla deliberazione 19 novembre 1887 di concorrere per contributo alle spese di costruzione del ponte sul Panaro colla quota annua ivi stabilita e colle condizioni accettate dal comune, ed in detta deliberazione precisamente indicate; e salvi gli effetti degli assegni fatti al comune stesso, e contemplati nei precedenti bilanci, per ricostruzione della casa comunale.

Il patrimonio della Cassa verrà annualmente aumentato con gli utili netti — depurati dagli oneri annui suddescritti — a norma di quanto stabilisce l'art. 17 della legge 15 luglio 1888.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunta la proporzione voluta dalla legge 15 luglio 1888 e vi si mantenga, sarà restituita per rate annuali al comune di Spilamberto la somma data per la dotazione della Cassa.

La parte degli utili netti disponibile potrà essere erogata dal Consiglio amministrativo in opere di beneficenza e utilità pubblica.

Scioglimento.

Art. 25.

Qualora la Cassa venisse a sciogliersi per causa di forza maggiore, o pei casi previsti dalla legge, la parte residuale delle attività sarà dal Consiglio comunale erogata in opere di pubblica utilità, ovvero all'impianto, od incremento, di locali istituti di beneficenza o di pubblica istruzione.

Patronato.

Art 26

Per l'esercizio dell'alto patronato spettante al comune, il sindaco può, anche per mezzo di persona a ciò delegato, ispezionare i libri e domandare conto della gestione e dei singoli servizi al presidente della Cassa, il quale in qualunque epoca dell'anno è tenuto a fornire tutti gli schiarimenti e le notizie richieste.

Quando dall'esame annuale della gestione o dalle ispezioni straordinarie fosse per risultare qualche irregolarità ed infrazione allo Statuto, il sindaco sopra voto conforme del Consiglio comunale potrà deferire la cosa al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Modificazione allo Statuto.

Art 27.

L'inziativa sulle eventuali modificazioni dello Statuto spetta al Consiglio comunale, salva sempre l'approvazione del Governo.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta 9 luglio 1889.

Spilamberto, 17 luglio 1889.

Il Prosindaco
ANTONIO FERRARO.

Visto d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
L. MICELI.

Il Numero **MMMCCCCLXXIV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le deliberazioni 19 settembre 1881 e 15 marzo decorso con le quali il Consiglio comunale di Caltagirone ha proposto l'inversione del patrimonio di quel Monte Frumentario a favore dell'Ospedale degli uomini e delle donne di quella stessa città;

Visti gli atti dai quali risulta la necessità di sopperire alla scarsità dei mezzi dei quali è provvisto l'Ospedale;

Visto che il detto Monte Frumentario non corrisponde al suo scopo e che ora è disponibile il capitale di lire dodicimilaquattrocentosettantatre e cent. 13 (L. 12473,13) mentre restano ancora a riscuotere ettolitri 274,61 di frumento;

Vista la relativa deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa di Catania;

Vista la legge 3 agosto 1862;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l' inversione del patrimonio del Monte Frumentario di Caltagirone a favore di quell'Ospedale degli uomini e delle donne.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCLXXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il rapporto del Prefetto di Avellino ed il voto di quell'autorità tutoria con cui viene proposto lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di Carità di Montella per mancanza di compilazione dei bilanci e conti, per distrazioni ed erogazioni illegali di somme, e per altre irregolarità commesse in danno di Opere Pie da essa amministrate, come è risultato da inchiesta;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Montella è sciolta e la temporanea gestione della stessa e delle dipendenti Opere Pie è affidata ad un Regio Commissario straordinario da nominarsi dal Prefetto della provincia di Avellino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCLXXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il rapporto del Prefetto di Perugia e la deliberazione di quella Giunta provinciale amministrativa con cui viene proposto lo scioglimento della Congregazione di Carità di Arrone e la nomina di un Delegato straordinario per riparare allo irregolare andamento di quella Amministrazione;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di Carità di Arrone è disciolta e la gestione delle dipendenti Opere Pie è provvisoriamente affidata ad un Delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto di Perugia, per il tempo necessario al Consiglio comunale per procedere alla nomina della nuova Amministrazione ordinaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCLXXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda presentata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale fondato nel comune di Somaglia dal conte Della Somaglia nel 1844 per ottenere l'erezione in Ente morale di tale Opera Pia e l'approvazione del relativo statuto organico;

Visto il detto statuto;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Milano in data 26 ottobre 1888;

Visto il testamento in data 16 gennaio 1885 della contessa Teresa Vigoni vedova Della Somaglia col quale essa assicurava al detto Ospedale la rendita annua di L. [illegible] da pagarsi dai suoi eredi, e lasciava l'uso di una casetta da essa già acquistata per comodo dell'Opera Pia;

Vista la legge 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ospedale Della Somaglia in Somaglia è eretto in Ente morale ed è autorizzato ad accettare la rendita annuale e l'uso di una casetta a suo favore come sopra disposto dalla signora contessa Vigoni vedova della Somaglia.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico del Pio Istituto, in data 4 aprile 1889, composto di venticinque articoli, il quale sarà visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCLXXVIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto che per atto notarile 8 luglio 1889 si è costituita in Genova, con un capitale di lire 45,000, una istituzione sotto il nome di Unione Elvetica allo scopo di fornire alle diverse istituzioni svizzere esistenti in Genova ed in modo speciale alla scuola ed alla cappella protestante, locali convenienti;

Vista la domanda dei rappresentanti di detta istituzione acciò questa sia eretta in corpo morale e ne sia approvato lo statuto organico;

Sentito il Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Unione Elvetica costituitasi in Genova mediante il succitato atto notarile 8 luglio 1889, è eretta in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detta Unione Elvetica, composto di venti articoli, il quale sarà munito di visto, e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCLXXIX** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti i rapporti del Prefetto di Perugia ed il voto della locale autorità tutoria, con cui viene proposto lo scioglimento della Congregazione di Carità di Orvinio pel fatto che, nonostante ripetuti eccitamenti, non si è curata di procedere agli atti che le incombevano come amministratrice di quel Monte Frumentario, per regolarizzare i titoli di credito del medesimo ed assicurare la riscossione del grano, compromettendo gravemente gli interessi dello istituto;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Orvinio è disciolta e la sua temporanea gestione è affidata ad un R. Delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCLXXX** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la domanda dell'Amministrazione dell'Asilo Infantile di Besate per ottenere l'erezione in corpo morale dello Istituto e l'approvazione del suo statuto organico;

Visto detto statuto organico;

Vista la deliberazione 6 giugno 1889 della Giunta Provinciale Amministrativa di Milano, e ritenuto che l'Asilo si mantiene col frutto di capitali propri, col sussidio del Comune e col prodotto delle azioni degli oblatori e delle rette a carico dei fanciulli non poveri;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo Infantile di Besate è eretto in corpo morale.

Art. 2.

È approvato il suo statuto organico in data 23 aprile 1889 composto di trentasei articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCLXXXI** *(Serie 3a, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda dell'Amministrazione dell'Asilo Infantile di Pralungo per ottenere l'erezione in Corpo morale del Pio Istituto e l'approvazione del corrispondente statuto organico;

Visto detto statuto organico;

Visti gli altri atti relativi all'affare, e ritenuto che l'Asilo si mantiene e provvede al suo scopo col prodotto delle tasse d'ingresso e delle rette mensili pagate dai bambini accolti e con altri proventi straordinari, disponendo in complesso dell'attività annua di lire 3800;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il Regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo Infantile di Pralungo è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

E' approvato il suo statuto organico in data 21 aprile 1889 composto di undici articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 novembre 1888, N. 5801 (Serie 3a);

Essendosi verificata per la morte di Pasquale Stanislao Mancini una vacanza nella Commissione di coordinamento del Codice penale, istituita col Nostro decreto 13 dicembre 1888;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Righi comm. Augusto, deputato al Parlamento, è nominato membro della Commissione anzidetta.

Il Nostro Ministro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del Saggio:*

Con Reale decreto 29 agosto p p, il cav. Gregori Antonio, verificatore di 2a classe nell'Amministrazione metrica e del Saggio, dietro sua domanda è stato collocato a riposo per comprovati motivi di salute, a datare dal 1° settembre corrente.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Il Ministero delle poste e telegrafi comunica:

La città di Roma sarà col 1° novembre p. v. postalmente divisa in cinque zone denominate: *Est, Sud, Nord, Ovest* e *Centro*, in ciascuna delle quali funzionerà un ufizio postale e telegrafico incaricato di tutti i servizi, nonchè della distribuzione delle corrispondenze a domicilio.

Per tal modo le lettere ed i giornali per la capitale, che ora sono dagli ufizi del Regno concentrati esclusivamente nell'ufizio centrale, giungeranno a Roma suddivisi per zona, e verranno da l'epoca suddetta trasportati direttamente dalla stazione ai rispettivi ufizi con un notevolissimo acceleramento nella distribuzione.

Ma perchè il provvedimento suaccennato raggiunga completamente lo scopo, occorre che il pubblico secondi gli intendimenti di questo Ministero, ed apponga quindi sull'indirizzo delle corrispondenze per la capitale, tanto il domicilio del destinatario, quanto l'indicazione della relativa zona.

All'esterno di tutti gli ufizi postali del Regno sarà affisso un quadro a stampa contenente l'elenco alfabetico di tutte le vie, piazze, ecc., urbane e suburbane di Roma, nonchè dei principali istituti, alberghi, teatri, ospitali, ecc., con le indicazioni della zona alla quale è assegnata ciascuna località.

Si interessano specialmente gli abitanti di Roma ad avvertire i propri corrispondenti sì all'interno che all'estero, di non trascurare mai sull'indirizzo delle corrispondenze dirette alla capitale, l'indicazione del domicilio del destinatario e della zona relativa.

Roma, addì 28 agosto 1889.

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso.

Il Ministero della guerra avverte che nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le consuete rassegne di rimando semestrali, pei militari in congedo illimitato di 1ª e di 2ª categoria, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile e pei militari di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria ascritti alla milizia territoriale i quali ritengano d'essere divenuti inabili al servizio militare.

A termini del § 289 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, i detti militari per essere ammessi a tali rassegne devono farne domanda, per mezzo del sindaco del proprio comune, al comandante del distretto militare cui appartengono, non più tardi del giorno 15 dello stesso mese di ottobre.

A tali domande dovrà essere unito un certificato medico constatante la infermità per la quale i militari credono di essere divenuti inabili al servizio militare, ed il foglio di congedo illimitato del militare richiedente.

Si rammenta poi che i militari suddetti ove non approfittino di tali occasioni per far risultare della loro inabilità al servizio militare, non possono in caso di chiamata sotto le armi, dispensarsi dal rispondervi, come è indicato al § 846 del regolamento sul reclutamento.

Roma, addì 31 agosto 1889. 5

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 891341 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 275 al nome di Gariboldi *Augusta* fu Gaspare, vedova di *Amici* Giuseppe, interdetta, sotto la tutela di Bellani Alessandro, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gariboldi *Angela* fu Gaspare, vedova di *De Amici* Giuseppe, interdetta, . . ecc, (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 settembre 1889.

Per il Direttore Generale: DURANDI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 843250 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 125, al nome di Caprile Adele, Elena, *Michele*, Elisabetta, Luigi ed Evelina fu Nicola, i due ultimi minori, sotto la patria potestà della loro madre De Martino Antonietta fu Luigi, domiciliati in Napoli, tutti eredi indivisi del fu Nicola Caprile, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Antonietta De Martino fu Luigi, vedova di Caprile Nicola, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caprile Adele, Elena, *Michelangelo*, Elisabetta, . . . ecc., (il resto come sopra), essendo il Michelangelo il vero comproprietario della rendita stessa

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 settembre 1889.

Per il Direttore Generale: DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 536609 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 500, al nome di *Cotta* Angela fu Giovanni Battista, moglie di Cotta Giuseppe, domiciliata in Laigueglia (Genova), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ferrari* Angela . . . ecc., . . . (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 settembre 1889.

Per il Direttore Generale: DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè N. 223655 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 40715 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 345 al nome di Lazzaro *Serafino* fu Gaetano, domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lazzaro *Serafina* fu Gaetano, domiciliata in Napoli vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 7 settembre 1889

Per il Direttore Generale: DURANDI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 19 settembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 761, 9

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 27

Vento a mezzodì . . . . . NE. debolissimo.

Cielo a mezzodì . . . . . 1[4 coperto.

Termometro centigrado { massimo = 22°, 2, minimo = 12°, 0.

19 settembre 1889.

Europa: basse pressioni Scozia e Russia meridionale (750); pressione elevata Europa centrale (766).

Italia 24 ore: pressione aumentata Italia settentrionale, diminuita nella centrale e meridionale; cielo piovoso Italia superiore estremo Sud e Sicilia. Venti freschi vari; temperatura aumentata. Stamane cielo sereno Italia superiore, generalmente coperto Italia inferiore, specialmente Sicilia; venti deboli a moderati vari Barometro 764 Nord; 763 Sud; 761 Sicilia. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli settentrionali; cielo nuvoloso specialmente Centro e Sud, qualche pioggia.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 18. — La questione del Marocco preoccupa vivamente l'opinione pubblica.

Il *Liberal* dice che se il sultano è impotente a punire i mori che attaccarono la barca spagnuola presso Halhucema, la Spagna deve farsi giustizia da sè.

Il ministro degli affari esteri, che si trovava in Gallizia, è partito improvvisamente per Madrid, appena ricevuta la notizia di quell'atto di pirateria.

MONACO DI BAVIERA, 18 — Lo stato di salute del re è poco cambiato. Ora è in preda a violente emozioni: ora rimane immobile durante parecchie ore. Il re prende molto nutrimento, ma irregolarmente; talvolta lo rifiuta. Il suo aspetto è buono.

VERONA, 10. — L'Esposizione dei bovini ed ovini è riuscita benissimo per la quantità e qualità degli animali esposti.

Essa fu visitata lungamente dal sottosegretario di Stato, conte madei, e dal direttare generale dell'agricoltura, comm. Miraglia, che ne ne rimasero soddisfattissimi.

L'on. Amadei ha pure visitato il grande Ospizio di beneficenza fondato dal Comune e dalla Cassa di risparmio, dove si trova un panificio perfetto.

Il pranzo con ricevimento dato iersera dal prefetto senatore Sormani Moretti, nello storico palazzo dove gli Scaligeri ospitarono Dante riuscì animatissimo e brillante. Vi intervennero tutte le autorità, i membri dei comitati dell' Esposizione e i più ragguardevoli cittadini.

Ai brindisi del Prefetto e del Sindaco, conte Perez, rispose il sottosegretario di Stato, onorevole Amadei, ringraziando gli operosi cittadini che hanno ordinato a scopo essenzialmente pratico le Esposizioni veronesi, le quali segnano un notevole miglioramento nelle produzioni ed industrie della regione veneta, e facendo l'elogio dei non pochi proprietari veneti che hanno fatto sacrificio di lavoro e di denaro per migliorare le sorti dei lavoratori, per dare modo ad essi d'istruirsi di abitare in case salubri e di poter così soddisfare alle esigenze dell'igiene e della moralità. Infine ha propinato alla prosperità della città di Verona, inclita per tradizioni, alla ospitale città italica che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco; alla prosperità delle provincie venete che, nelle future lotte economiche, sapranno essere gagliarde ed energiche come nei giorni del risveglio nazionale furono magnanime per generosi ardimenti; ed a Sua Maestà il Re, illustre e indefesso lavoratore per il benessere e la grandezza della patria.

ADEN, 19. — Corre voce che Menelik si faccia incoronare Imperatore sullo storico monte di Mannagasciò, dove incoronavansi gli antichi Imperatori di Etiopia.

LONDRA, 19 — Lord Salisbury ed il comm. Catalani, incaricato di affari d'Italia, firmarono a Londra una convenzione fra l'Italia e l'Inghilterra contro la tratta degli schiavi. Le clausole sono più rigorose di quelle delle precedenti convenzioni finora concluse allo stesso oggetto.

La convenzione dichiara che la tratta è un atto di pirateria, e le navi che la fanno, perderanno ogni diritto alla protezione della loro bandiera nazionale. Essa semplifica considerevolmente le disposizioni applicate finora relativamente alle prese.

Queste potranno d'ora innanzi essere affidate alla custodia degli incrociatori della loro nazionalità per essere condotte da essi nelle località dove seggono tribunali incaricati di conoscere di tali delitti.

Il Mediterraneo viene escluso dalla convenzione, che sarà ratificata quanto prima.

PARIGI, 10. — Il movimento elettorale è finora calmissimo a Parigi e nei dipartimenti.

È impossibile fare qualsiasi previsione, tutti i partiti mostrandosi sicuri di riportare la vittoria.

ATENE, 18. — Sembra che i risultati di un'inchiesta fatta dai consoli inglese e francese, relativamente agli eccessi attribuiti all'esercito regolare ottomano nell'isola di Candia, sia favorevoli all'esercito stesso.

Il Parlamento sarà convocata alcuni giorni prima del matrimonio del principe ereditario.

PARIGI, 19. — Dopo una rivista passata ieri a Saint-Michel (dipartimento della Mosa), il generale Miribel radunò gli ufficiali e pronunziò un'allocuzione nella quale disse che la Francia, appoggiata al suo esercito e ricollocata nel suo rango, non teme più nulla nè nessuno.

Il ministro della guerra, Freycinet, felicitò le truppe e constatò che, con un esercito simile, la Francia è sicura a in grado d'imporre rispetto.

LONDRA, 19. — Si telegrafa da Vienna che vennero aperti negoziati per una alleanza offensiva e difensiva fra la Serbia e il Montenegro.

Il presidente del Consiglio bulgaro, Stambuloff, è atteso a Vienna, ed esporrà probabilmente i provvedimenti imposti alla Bulgaria da tale prospettiva.

TARANTO, 19. — Stamane, alle ore 6, è qui giunto il Regio trasporto *Città di Genova*.

COPENAGHEN, 19. — L'imperatrice Federico giunse qui iers ra colle figlie e proseguì per Fredensborg.

POTENZA, 19. — Stamane, alle ore 8, è giunto da Anzi l'on. Ministro Lacava, salutato alla stazione da tutte le autorità civili e militari.

L'on ministro è ripartito per Napoli alle ore 9,50.

VERONA, 19. — L'on. segretario di Stato conte Amadei ed il comm. Miraglia sono ripartiti per Roma alle ore 12,55.

MADRID, 19 — Si assicura che alcune batterie di montagna partiranno per l'Andalusia in caso di vertenze che sorgessero fra la Spagna ed il Marocco.

Il Ministro della guerra afferma che, in caso di necessità, si potrebbero spedire al di là dello Stretto, in breve tempo, ventimila uomini e preparare l'invio di altri ventimila.

Il Ministro degli affari esteri diresse al sultano un reclamo per l'attacco della barca spagnuola presso Halhucema.

Il cavo telegrafico fra Gibilterra e Tangeri non funziona più.

MADRID, 19. — Il governo spagnuolo ha deciso di domandare al Marocco la restituzione dei prigionieri che si trovano nelle mani dei mori e l'indennizzo di tutti i danni sofferti; una soddisfazione alla bandiera spagnuola facendola salutare da una fortezza del Marocco; la punizione severa degli autori dell'atto di pirateria commesso sulla barca spagnuola nelle acque di Halhucema.

Se il Marocco non tiene conto delle domande della Spagna, il governo spagnuolo prenderà misure energiche per tutelare la dignità nazionale.

CASCAES, 19. — Il re di Portogallo resterà a Cintra colla famiglia. Non verrà qui pel momento.

BELGRADO, 19. — Un ignoto malfattore fece deviare, presso la stazione di Topchidere, un treno nel quale si trovava il metropolita Michele, diretto al concorso del tiro a segno a Pirot La locomotiva fu violentemente rovesciata. Nessun accidente di persone.

PARIGI, 19. — Oggi ha avuto luogo una riunione, al Circo Fernando, provocata da Thièbaud, ex-bulangista, attualmente candidato a Montmartre contro Boulanger.

La riunione riuscì tumultuosissima. I bulangisti e gli anti-bulangisti s'ingiuriarono.

Nessun discorso riuscì possibile. Il commissario di polizia fece sgombrare la sala.

MADRID, 19. — La squadra spagnuola composta delle navi *Pelayo*, *Castilla*, *Navarra* e *Luzon* arriverà Sabato a Tangeri per appoggiare, se sarà necessario, i reclami della Spagna.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 19 settembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—	93 92 1[2 93 95 94 —	— —	94 — 94 02 1[2		— —
RENDITA 5 0[0 2ª »	—	—	—	(94 05 10	94 05			— —
detta 3 0[0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2ª »	»	—	—		— —			63 —
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			97 30
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 —
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 55
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			98 50
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			460 —
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	465	465 —			— —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			483 50
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			505 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			715 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			603 —
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			5[illegible]3 —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1800 —
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1090 —
» » Generale	»	500	250		— —	563		— —
» » di Roma	»	500	250		— —			710 —
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			145 —
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			483 —
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			473 —
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			640 —
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			460 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1198 1197		— —
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1030 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1600 —
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			295 —
» » Immobiliare	»	500	500		— —	638 50		— —
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			255 —
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			75 —
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			225 —
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			125 »
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			412 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »
Azioni Società di Assicurazioni.								
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			100 —
» » Vita	»	250	125		— —			245 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			297 »
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			485 —
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			203 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a quotazione speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

18 settembre 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 93 638
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 91 468
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 60 937
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 59 645

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 80
	Parigi	Chéques	»	»	101 60
4	Londra	90 giorni	»	»	25 42
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 settembre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 28 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1889.

Rendita 5 0[0 . . . . . . 94 —
» 3 0[0 . . . . . . 63 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0 — —
Prestito Rothschild 5 0[0 98 50
Obbl. Città di Roma 4 0[0 465 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . . 462 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0 505 —
Az. Ferr. Meridionali . . 702 —
» » Mediterranee . 592 —
» » (certificati provv.) . 582 —
» Banca Nazionale . . . 1800 —
» » Romana . . . 1100 —
» » Generale . . . 580 —
Az. Banca di Roma . . . . 720 —
» » Tiberina . . . 125 —
» » Ind. e Comm. 500 —
» » » » (certif. provv.) 490 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 650 —
» » » Meridion. 470 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 1190 —
» » certif. provvis. Emissione 1888. 1090 —
» » Acqua Marcia 1590 —
» » per condotte di acqua . . . . . . 305 —
» » Generale per la Illuminazione . 80 —
» » Immobiliare . . 610 —
Az. Soc. Molini e Magazzini Generali . . . 270 —
» » Tramway Omnib. 205 —
» » Fondiar. Italiana 145 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 265 —
» » Navigazione Generale Italiana . 410 —
» » Metallurgica Italiana . . . . 500 —
» della Piccola Borsa 255 —
» » Fondiar. Incendi 100 —
» » » Vita . . 250 —
» » Ferroviario . . . 300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0 . . . . 495 —
» Soc. Immob. 4 0[0 215 —